

# CLP

Regolamento  
Classificazione  
Etichettatura  
Imballaggio  
Sostanze e miscele

2020



# CLP

Regolamento  
Classificazione  
Etichettatura  
Imballaggio  
Sostanze e miscele

2020



## Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

[info@certifico.com](mailto:info@certifico.com)

[www.certifico.com](http://www.certifico.com)

## Regolamento CLP Testo Consolidato 2020

### Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) con tutte le modifiche e rettifiche dal 2008 al 2020

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 Ed. 11.0 2020 tiene conto delle seguenti integrazioni:

Modifiche:

- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU L 379/3 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU L 379/1 del 13.11.2020)

[Vedi Modifiche](#)

**L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:**

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Edizione: 11.0

Data: Novembre 2020

ISBN: 9788898550753

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

# Indice

Realizzazione	3
Disclaimer	4
Novità	5
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020	9
Titolo I Questioni generali	23
Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione	23
Articolo 2 Definizioni	24
Articolo 3 Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo	26
Articolo 4 Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio	26
Titolo II Classificazione dei pericoli	26
CAPO 1 Identificazione ed esame delle informazioni	26
Articolo 5 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze	26
Articolo 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele	27
Articolo 7 Sperimentazione su animali e sull'uomo	28
Articolo 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele	28
Capo 2 Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione	28
Articolo 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele	28
Articolo 10 Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele	29
Articolo 11 Valori soglia	29
Articolo 12 Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione	29
Articolo 13 Decisione di classificare le sostanze e le miscele	30
Articolo 14 Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele	30
Articolo 15 Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele	30
Articolo 16 Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature	31
Titolo III Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura	31
Capo I Contenuto dell'etichetta	31
Articolo 17 Disposizioni generali	31
Articolo 18 Identificatori del prodotto	31
Articolo 19 Pittogrammi di pericolo	32
Articolo 20 Avvertenze	32
Articolo 21 Indicazioni di pericolo	32
Articolo 22 Consigli di prudenza	32
Articolo 23 Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari	33
Articolo 24 Richiesta di usare una denominazione chimica alternativa	33
Articolo 25 Informazioni supplementari figuranti sull'etichetta	34
Articolo 26 Ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo	34
Articolo 27 Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo	35
Articolo 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza	35
Articolo 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio	35
Articolo 30 Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta	36
Capo 2 Apposizione delle etichette	36
Articolo 31 Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette	36
Articolo 32 Disposizione delle informazioni sull'etichetta	36
Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico	36

Articolo 34 Relazione sulla comunicazione sull'uso sicuro delle sostanze chimiche	37
Titolo IV Imballaggio	37
Articolo 35 Imballaggio	37
Titolo V Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature	38
Capo 1 Classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze	38
Articolo 36 Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze	38
Articolo 37 Procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze	38
Articolo 38 Contenuto dei pareri e delle decisioni riguardanti la classificazione e l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, parte 3; accessibilità delle informazioni	39
Capo 2 Inventario delle classificazioni e delle etichettature	39
Articolo 39 Ambito di applicazione	39
Articolo 40 Obbligo di notifica all'agenzia	39
Articolo 41 Voci concordate	40
Articolo 42 Inventario delle classificazioni e delle etichettature	40
Titolo VI Autorità competenti e attuazione	40
Articolo 43 Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità	40
Articolo 44 Servizi di assistenza tecnica	41
Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria	41
Articolo 46 Attuazione e relazioni	41
Articolo 47 Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento	41
Titolo VII Disposizioni comuni e finali	41
Articolo 49 Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	42
Articolo 50 Compiti dell'agenzia	42
Articolo 51 Clausola di libera circolazione	42
Articolo 52 Clausola di salvaguardia	42
Articolo 53 Adeguamento al progresso tecnico e scientifico	43
Articolo 53 bis Esercizio della delega	43
Articolo 53 ter Procedura d'urgenza	43
Articolo 53 quater Atti delegati distinti per poteri delegati diversi	44
Articolo 54 Procedura di comitato	44
Articolo 55 Modifiche della direttiva 67/548/CEE	44
Articolo 56 Modifiche della direttiva 1999/45/CE	45
Articolo 57 Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento	46
Articolo 58 Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010	50
Articolo 59 Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1° giugno 2015	53
Articolo 60 Abrogazione	55
Articolo 61 Disposizioni transitorie	55
Articolo 62 Entrata in vigore	55
<b>ALLEGATI</b>	<b>57</b>
<b>ALLEGATO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALL'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE</b>	<b>59</b>
1. Parte 1: Principi generali per la classificazione e l'etichettatura	59
2. Parte 2: Pericoli fisici	67
3. Parte 3: Pericoli per la salute	118
<b>ALLEGATO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E</b>	<b>188</b>

<b>ALL'IMBALLAGGIO DI TALUNE SOSTANZE E MISCELE</b>	
1. Parte 1: Informazioni supplementari sui pericoli	188
2. Parte 2: Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele	189
3. Parte 3: Disposizioni particolari relative all'imballaggio	191
4. Parte 4: Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti fitosanitari	193
5. Parte 5: Elenco delle sostanze e delle miscele pericolose cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3	193
<b>ALLEGATO III - ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI ED ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ETICHETTA</b>	<b>194</b>
1. Parte 1: indicazioni di pericolo	194
2. Parte 2: informazioni supplementari sui pericoli	205
3. Parte 3: elementi dell'etichetta e informazioni supplementari per talune miscele	206
<b>ALLEGATO IV - ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA</b>	<b>209</b>
1. Parte 1: Criteri per la scelta dei consigli di prudenza	209
2. Parte 2: consigli di prudenza	255
<b>ALLEGATO V - PITTOGRAMMI DI PERICOLO INTRODUZIONE</b>	<b>272</b>
1. Parte 1: Pericoli fisici	272
2. Parte 2: Pericoli per la salute	273
3. Parte 3: Pericoli per l'ambiente	275
4. Parte 4: Pericoli supplementari	275
<b>ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE</b>	<b>276</b>
1. Parte 1: Introduzione all'elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate	276
2. Parte 2: Fascicoli per la classificazione e l'etichettatura armonizzate	284
3. Parte 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate	284
<b>ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento</b>	<b>286</b>
<b>ALLEGATO VIII Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione</b>	<b>294</b>
Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016	310
Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017	370
Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018	394
Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018	403
<b>Sezione - Disciplina sanzionatoria</b>	<b>405</b>
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28	406
Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186	411
Realizzazione	417

**Disclaimer**

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'ebook non riporta la lista delle materie soggette al Regolamento CLP ma rimanda alla consultazione del Database dell'ECHA:

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

L'unica fonte ufficiale del Regolamento CLP è al sito:

**[ECHA EU](#)**

Altri riferimenti:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: [info@certifico.com](mailto:info@certifico.com)

## Novità

### Ed. 11.0 Novembre 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifiche:

- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria. (GU L 379/3 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate. (GU L 379/1 del 13.11.2020)

### Ed. 10.0 Febbraio 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019)

Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.

In deroga, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.

### Ed. 9.0 Febbraio 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.2.2020)

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Tuttavia, l'articolo 2 (modifica allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008) si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Prima del 1° ottobre 2021 le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2020/217.

### Ed. 8.0 Gennaio 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)

- Inserito ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

### Ed. 7.0 Febbraio 2019

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;

Rettifica:

- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);

- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:

- [Regolamento \(UE\) 2018/669](#) della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.

- [Regolamento \(UE\) 2018/1480](#) della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020

### Ed. 6.0 Febbraio 2018

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2018 tiene conto della seguente:

Modifica:

[Regolamento \(UE\) 2016/918](#) della Commissione del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (L 156 1 14.6.2016)

Rettifiche

Rettifica, GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 (2017/776).

- Aggiustamenti consultazione.

### Ed. 5.0 Novembre 2017

- Inserita Sezione: "Disciplina sanzionatoria", contenente il [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#) (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ed il testo consolidato 2018 del [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186](#) (GU n.266 del 15.11.2011) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

- Nella sezione "Disciplina sanzionatoria", è inserito il [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 | Testo consolidato 2018](#) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il testo consolidato 2018 del D.lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 tiene conto delle seguenti modifiche:

05/12/2012

La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 2012, n. 271 (in G.U. 05/12/2012 n. 48) ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 3

08/07/2016

La Legge 7 luglio 2016, n. 122 (in G.U. 08/07/2016, n.158) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 8.

27/11/2017

La Legge 20 Novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017 n. 277) ha disposto (con l'art. 15) l'introduzione dell'Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità)

#### **Ed. 4.0 Maggio 2017**

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2017 tiene conto della seguente:

Modifica:

- [Regolamento \(UE\) 2017/776](#) della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017), per la parte che trova applicazione dal 1° giugno 2017 [punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)]

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il [Regolamento \(UE\) 2017/776](#) della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017) che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018 (le sostanze e le miscele possono, prima del 01-12-2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del CLP, modificato dal presente regolamento)e dal 1° giugno 2017: punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)

E' stato inserito, nell'ultima parte dell'ebook, il [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#) (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

#### **Ed. 3.0 Aprile 2017**

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il [Regolamento \(UE\) 2017/542](#) della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017) che si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

#### **Ed. 2.0 Marzo 2017**

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2017 tiene conto delle seguenti:

Rettifiche

- Rettifica, GU L 153 del 10.6.2016, pag. 39 (944/2013)
- Rettifica, GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 (1272/2008)

---

#### **Ed. 1.0 Agosto 2016**

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2016 tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:

Modifiche

- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 L 235 1 5.9.2009
- Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 L 83 1 30.3.2011
- Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 L 179 3 11.7.2012
- Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 L 149 1 1.6.2013
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013
- Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 L 216 1 10.8.2013
- Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 L 261 5 3.10.2013
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 L 167 36 6.6.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 L 78 12 24.3.2015
- Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 L 350 1 6.12.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 L 197 10 25.7.2015 (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017)
- Regolamento (UE) n. 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 L 195 12 20.7.2016 (si applica a decorrere dal 1° marzo 2018)

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018

[Vedi tutti i Regolamenti](#)

Rettifiche

- Rettifica, GU L 16 del 20.1.2011, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66 (286/2011)
- Rettifica, GU L 246 del 23.9.2011, pag. 34 (286/2011)

L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>



## Regolamento CLP Testo Consolidato 2020

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 al 2020.

### Modifiche

- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 L 235 1 5.9.2009
- Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 L 83 1 30.3.2011
- Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 L 179 3 11.7.2012
- Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 L 149 1 1.6.2013
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013
- Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 L 216 1 10.8.2013
- Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 L 261 5 3.10.2013
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 L 167 36 6.6.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 L 78 12 24.3.2015
- Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 L 350 1 6.12.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 L 197 10 25.7.2015 (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017)
- Regolamento (UE) n. 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 L 195 12 20.7.2016 (si applica a decorrere dal 1° marzo 2018)
- Regolamento (UE) n. 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017), per la parte che trova applicazione dal 1° giugno 2017 [punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)]
- Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 1 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)

- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 (GU L 44/1 del 18.2.2020)
- Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione del 27 marzo 2019 (GU L86/1 del 28.03.2019)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU L 379/1 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU L 379/3 del 13.11.2020)

Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:

- Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 1 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018
- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017) che si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.
- Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017) che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018-12-2018: (le sostanze e le miscele possono, prima del 01-12-2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del CLP, modificato dal presente regolamento) e dal 1° giugno 2017: punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3).
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. I contenuti dell'Allegato del [Regolamento \(UE\) 2018/669](#) sono reperibili al sito ECHA: <http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020.

[Vedi tutti i Regolamenti](#)

### **Rettifiche**

- Rettifica, GU L 16 del 20.1.2011, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66 (286/2011)
- Rettifica, GU L 246 del 23.9.2011, pag. 34 (286/2011)
- Rettifica, GU L 153 del 10.6.2016, pag. 39 (944/2013)
- Rettifica, GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 (2017/776)
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179)

**L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:**

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito:

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.



## Premessa

### Titolo I Questioni generali

#### Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione

#### Articolo 2 Definizioni

#### Articolo 3 Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo

#### Articolo 4 Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio

### Titolo II Classificazione dei pericoli

#### CAPO 1 Identificazione ed esame delle informazioni

##### Articolo 5 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze

##### Articolo 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele

##### Articolo 7 Sperimentazione su animali e sull'uomo

##### Articolo 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele

#### Capo 2 Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione

##### Articolo 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele

##### Articolo 10 Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele

##### Articolo 11 Valori soglia

##### Articolo 12 Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione

##### Articolo 13 Decisione di classificare le sostanze e le miscele

##### Articolo 14 Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele

[Articolo 15 Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele](#)

[Articolo 16 Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Titolo III Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura](#)

[Capo I Contenuto dell'etichetta](#)

[Articolo 17 Disposizioni generali](#)

[Articolo 18 Identificatori del prodotto](#)

[Articolo 19 Pittogrammi di pericolo](#)

[Articolo 20 Avvertenze](#)

[Articolo 21 Indicazioni di pericolo](#)

[Articolo 22 Consigli di prudenza](#)

[Articolo 23 Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari](#)

[Articolo 24 Richiesta di usare una denominazione chimica alternativa](#)

[Articolo 25 Informazioni supplementari figuranti sull'etichetta](#)

[Articolo 26 Ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo](#)

[Articolo 27 Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo](#)

[Articolo 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza](#)

[Articolo 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio](#)

[Articolo 30 Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta](#)

[Capo 2 Apposizione delle etichette](#)

[Articolo 31 Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette](#)

[Articolo 32 Disposizione delle informazioni sull'etichetta](#)

[Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico](#)

[Articolo 34 Relazione sulla comunicazione sull'uso sicuro delle sostanze chimiche](#)

[Titolo IV Imballaggio](#)

[Articolo 35 Imballaggio](#)

[Titolo V Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Capo 1 Classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze](#)

[Articolo 36 Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze](#)

[Articolo 37 Procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze](#)

[Articolo 38 Contenuto dei pareri e delle decisioni riguardanti la classificazione e l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, parte 3; accessibilità delle informazioni](#)

[Capo 2 Inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Articolo 39 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 40 Obbligo di notifica all'agenzia](#)

[Articolo 41 Voci concordate](#)

[>Articolo 42 Inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Titolo VI Autorità competenti e attuazione](#)

[Articolo 43 Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità](#)

[Articolo 44 Servizi di assistenza tecnica](#)

[Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria](#)

[Articolo 46 Attuazione e relazioni](#)

[Articolo 47 Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento](#)

[Titolo VII Disposizioni comuni e finali](#)

[Articolo 49 Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni](#)

[Articolo 50 Compiti dell'agenzia](#)

[Articolo 51 Clausola di libera circolazione](#)

[Articolo 52 Clausola di salvaguardia](#)

[>Articolo 53 Adeguamento al progresso tecnico e scientifico](#)

[Articolo 53 bis Esercizio della delega](#)

[Articolo 53 ter Procedura d'urgenza](#)

[Articolo 53 quater Atti delegati distinti per poteri delegati diversi](#)

[Articolo 54 Procedura di comitato 37](#)

[Articolo 55 Modifiche della direttiva 67/548/CEE 38](#)

[>Articolo 56 Modifiche della direttiva 1999/45/CE 39](#)

[Articolo 57 Modifiche del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento](#)

[Articolo 58 Modifica del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010](#)

[Articolo 59 Modifiche del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dal 1° giugno 2015](#)

[Articolo 60 Abrogazione](#)

[Articolo 61 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 62 Entrata in vigore](#)



## **ALLEGATI**

### **ALLEGATO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALL'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE**

- [1. Parte 1: Principi generali per la classificazione e l'etichettatura](#)
- [2. Parte 2: Pericoli fisici](#)
- [3. Parte 3: Pericoli per la salute](#)

### **ALLEGATO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DI TALUNE SOSTANZE E MISCELE**

- [1. Parte 1: Informazioni supplementari sui pericoli](#)
- [2. Parte 2: Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele](#)
- [3. Parte 3: Disposizioni particolari relative all'imballaggio](#)
- [4. Parte 4: Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti fitosanitari](#)
- [5. Parte 5: Elenco delle sostanze e delle miscele pericolose cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3](#)

### **ALLEGATO III - ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI ED ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ETICHETTA**

- [1. Parte 1: Indicazioni di pericolo](#)
- [2. Parte 2: informazioni supplementari sui pericoli](#)
- [3. Parte 3: elementi dell'etichetta e informazioni supplementari per talune miscele](#)

### **ALLEGATO IV - ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA**

- [1. Parte 1: Criteri per la scelta dei consigli di prudenza](#)

[2. Parte 2: consigli di prudenza](#)

## **ALLEGATO V - PITTOGRAMMI DI PERICOLO INTRODUZIONE**

[1. Parte 1: Pericoli fisici](#)

[2. Parte 2: Pericoli per la salute](#)

[3. Parte 3: Pericoli per l'ambiente](#)

[4. Parte 4: Pericoli supplementari](#)

## **ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE**

[1. Parte 1: Introduzione all'elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate](#)

[2. Parte 2: Fascicoli per la classificazione e l'etichettatura armonizzate](#)

[3. Parte 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate](#)

## **ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento**

## **ALLEGATO VIII Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione**



## Sezione - Disciplina sanzionatoria

### - [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

### - [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 | Testo consolidato 2018](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifi ca ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifi ca il regolamento (CE) n. 1907/2006.